

Comuni di:
Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)



REGOLAMENTO

DELL'UNIONE RENO GALLIERA PER L'ATTIVITÀ DI AUTOSERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA CON AUTOVETTURA

- NOLEGGIO CON CONDUCENTE -

Approvato con deliberazione
del Consiglio dell'Unione Reno Galliera n. 46 del 27 novembre 2014

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

1. DEFINIZIONE DEL SERVIZI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
2. OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
3. COMPETENZA E PROCEDURE PER LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO

CAPO II CONDIZIONI DI ESERCIZIO

4. TITOLO PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO
5. CUMULO DEI TITOLI
6. FORME GIURIDICHE DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO
7. AMBITI OPERATIVI TERRITORIALI
8. IMPIEGO DELLE AUTOVETTURE IMMATRICOLATE AD USO N.C.C.
NEI SERVIZI DI LINEA O IN SOSTITUZIONE DEI SERVIZI DI LINEA
9. RIMESSE PER IL SERVIZIO DI N.C.C.

CAPO III ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

10. REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
11. IMPEDIMENTI SOGGETTIVI

CAPO IV ORGANICO DEL SERVIZIO DI N.C.C.

12. CRITERI E PROCEDURE PER LA DETERMINAZIONE DEL NUMERO
MASSIMO DI AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI N.C.C.
13. ORGANICO DEL SERVIZIO DI N.C.C.

CAPO V
MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

14. SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI
15. CONTENUTI DEL BANDO DI CONCORSO
16. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
17. COMMISSIONE DI CONCORSO
18. TITOLI DI PREFERENZA
19. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E MATERIE D'ESAME
20. VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA
21. RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
22. VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI
23. INIZIO DEL SERVIZIO

CAPO VI
MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

24. TRASFERIBILITÀ PER ATTO TRA VIVI
25. TRASFERIBILITÀ PER CAUSA DI MORTE

CAPO VII
ESERCIZIO DEL SERVIZIO DA PARTE DI SOGGETTI NON TITOLARI

26. COLLABORATORI FAMILIARI
27. PERSONALE DIPENDENTE

CAPO VIII
OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DI N.C.C.

28. OBBLIGHI DEI CONDUCENTI
29. OBBLIGHI DEI CONDUCENTI DELLE AUTOVETTURE PER IL TRASPORTO PRIORITARIO DI PERSONE CON DISABILITA'
30. DIRITTI DEI CONDUCENTI DEL SERVIZIO DI N.C.C.
31. DIVIETI PER I CONDUCENTI DEL SERVIZIO DI N.C.C.

CAPO IX
CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI,
STRUMENTAZIONI E ALTRE DISPOSIZIONI VARIE RELATIVE AI
VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI N.C.C.

- 32. CARATTERISTICHE DEI VEICOLI
- 33. CONTROLLO DELLE AUTOVETTURE
- 34. MESSA IN ESERCIZIO DELL'AUTOVETTURA
- 35. AVARIA DELL'AUTOVETTURA
- 36. AUTORIZZAZIONI PER AUTOVETTURE DI SCORTA
- 37. SOSTITUZIONE AUTOVETTURA PER FERMO TECNICO
- 38. RADIO TELEFONO

CAPO X
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

- 39. RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA
- 40. STAZIONAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI N.C.C.
- 41. TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITA'
- 42. TARIFFE E CONDIZIONI DI TRASPORTO
- 43. FERIE, ASSENZE, ASPETTATIVA, DISTACCHI
- 44. SERVIZIO N.C.C. - USO COLLETTIVO

CAPO XI
ILLECITI E SANZIONI

- 45. RESPONSABILITÀ IN ORDINE ALLA VIGILANZA E ALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
- 46. SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
- 47. DIFFIDA – RICHIAMO FORMALE
- 48. SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DELL'AUTORIZZAZIONE
- 49. SOSPENSIONE CAUTELARE DAL SERVIZIO
- 50. DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

Comuni di:
Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)



CAPO XII

DISPOSIZIONI FINALI

- 51. NORMA DI RINVIO
- 52. DISAPPLICAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI
- 53. ENTRATA IN VIGORE

CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI)

Art.1

(Definizione del servizio di Noleggio con conducente)

1. Il servizio di Noleggio con Conducente mediante impiego di autovettura (di seguito denominato N.C.C.), è definito in via generale e, nei suoi elementi specifici, rispettivamente dagli articoli 1 e 3 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Art. 2

(Oggetto ed ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio dell'attività di N.C.C. in conformità alla Legge 15 gennaio 1992, n. 21, alla Legge Regionale n. 2 ottobre 1998, n. 30 ed in conformità della direttiva di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 2009 del 31 maggio 1994 sulle funzioni e criteri per la redazione dei regolamenti di esercizio dei servizi di taxi e di N.C.C.

2. Il Regolamento si applica ai territorio dei Comuni di:

- Argelato
- Bentivoglio
- Castello d'Argile
- Galliera
- Pieve di Cento
- San Giorgio di Piano
- San Pietro in Casale

3. Il Regolamento non si applica al territorio della Città di Castel Maggiore, in quanto tale ambito territoriale rientra nell'area sovra comunale dei servizi unificati, delimitata dalla Provincia di Bologna, con deliberazione di Giunta Provinciale n. 1058 del 2 dicembre 1996, oggetto di specifica disciplina dettata dal Regolamento unificato.

Art. 3

(Competenza e procedure per la modifica del Regolamento)

1. Il Consiglio dell'Unione Reno Galliera ha competenza per deliberare le modifiche del presente Regolamento.
2. La variazione dell'organico numerico delle autorizzazioni disponibili per ogni singola Amministrazione Comunale spetta al Consiglio dell'Unione Reno Galliera, su iniziativa del Comune direttamente interessato ed istruttoria dello Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito denominato SUAP), previa concertazione con le Associazioni di categoria ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento ed in conformità ai criteri stabiliti dall'Amministrazione Provinciale o Ente di secondo grado, cui potranno venir conferite le funzioni in materia.
3. Le Associazioni di categoria devono essere sentite per esprimere il loro parere, facoltativo, non vincolante, nelle seguenti materie:
 - a) formazione e variazione degli organici del servizio di N.C.C.;
 - b) formazione e variazione di norme regolamentari;
 - c) problematiche generali connesse all'andamento del servizio di N.C.C..
4. Le Associazioni sono tenute a rendere il parere entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, via PEC o secondo modalità indicate nella richiesta
5. In caso di decorrenza del termine di cui sopra l'Unione Reno Galliera è comunque nella facoltà di procedere.
6. L'Amministrazione Provinciale o l'Ente di secondo grado cui potranno venir conferite le funzioni in materia, esprime parere o approvazione in merito alle modifiche del presente Regolamento, comunque secondo le disposizioni vigenti nel tempo.

CAPO II **(CONDIZIONI DI ESERCIZIO)**

Art. 4 **(Titolo per l'esercizio del servizio)**

1. L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a persona fisica in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché all'iscrizione all'Albo delle Imprese artigiane o al Registro delle Imprese.

2. Le modalità per il rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dall'articolo 8 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dal presente Regolamento.

Art. 5 **(Cumulo dei titoli)**

1. I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze per attività di taxi e delle autorizzazioni di N.C.C. sono disciplinati dall'articolo 8, comma 2, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

2. Il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, titolare di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. è ammesso fino ad un massimo di quattro.

Art. 6 **(Forme giuridiche di esercizio del servizio)**

1. I titolari delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'articolo 7 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

2. E' consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c) della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, ferma restando la titolarità in capo al conferente. Il conferimento attribuisce ai predetti organismi collettivi la gestione economica dell'attività autorizzata. In caso di recesso, di decadenza o esclusione dagli organismi medesimi, si applicano i commi 2 e 3, del citato articolo 7, della Legge 15 gennaio 1992, n.21.

3. La gestione mediante conferimento può essere avviata previa Segnalazione Certificata di Inizio Attività (di seguito SCIA) allo SUAP, con contestuale presentazione di:

- a) copia autentica dell'atto con il quale viene conferita l'autorizzazione;
- b) dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese per l'esercizio di attività di trasporto di persone da parte dell'organismo collettivo (detta certificazione sostituisce, per la durata del conferimento, il requisito del possesso della vettura, previsto dal successivo articolo 9, comma 1) e l'iscrizione al ruolo di cui all'articolo 6 Legge 15 gennaio 1992, n. 21 da parte del conducente del veicolo, nei casi in cui può essere persona diversa dal titolare conferente.

4. Lo SUAP verifica la regolarità e completezza della documentazione presentata e dispone, entro 60 giorni dal suo ricevimento, se del caso e con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività conferita, fatta salva la possibilità di regolarizzazione, entro congruo termine assegnato dallo Sportello.

5. Nell'autorizzazione, che resta intestata al titolare, sono riportati in calce, la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento.

Art. 7 **(Ambiti operativi territoriali)**

1. I titolari di autorizzazione possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio nazionale e, a condizione di reciprocità, negli Stati ove i regolamenti degli stessi lo consentano.

2. L'inizio del servizio di N.C.C. avviene con partenza della vettura dalla rimessa, fatte salve e nel rispetto delle eccezioni previste dal vigente Regolamento, segnatamente dagli artt. 38 e 40.

Art. 8 **(Impiego delle autovetture immatricolate ad uso N.C.C. nei servizi di linea o in sostituzione dei servizi di linea)**

1. I titolari di autovetture per N.C.C., facenti parte del territorio di cui all'art. 2, comma 2, possono utilizzare i propri mezzi per effettuare servizi di linea nelle aree a domanda debole o nel territorio dell'Unione Reno Galliera, ai sensi dell'articolo 14, commi 4 e 5, del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, al fine della migliore efficienza del servizio verso l'utenza, il decongestionamento del traffico e del disinquinamento ambientale, conformemente alle disposizioni regionali e degli specifici bandi sulla modalità di espletamento e assegnazione del servizio, alle disposizioni sulle modalità di esercizio impartite dagli enti locali interessati, nonché alle disposizioni vigenti circa i criteri tecnici di utilizzo delle autovetture

2. La partecipazione alle gare per l'affidamento di detti servizi di linea è comunque subordinata al nulla osta dello SUAP, in ordine alla compatibilità dei

programmi di esercizio delle linee messe in gara con il regolare svolgimento del servizio N.C.C. per le esigenze della popolazione dell'Unione.

Art. 9

(Rimesse per il servizio di N.C.C.)

1. Le rimesse, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e dell'articolo 8, comma 3, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono luoghi ove le autovetture stazionano e sono a disposizione dell'utenza.
2. Le caratteristiche, ai fini dell'idoneità e come requisito per il rilascio dell'autorizzazione, sono disciplinate dal successivo articolo 10, comma 2.
3. E' ammessa la possibilità di utilizzare più rimesse. Le rimesse devono comunque essere individuate nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, secondo le previsioni della propria pianta organica. L'ubicazione delle rimesse deve risultare dal titolo autorizzatorio.
4. L'esercizio dell'attività di N.C.C., autorizzata secondo previgenti convenzioni intercomunali e regolamentazioni, può essere continuato con rimessa posta in territorio di altro Comune dell'Unione, aderente alla previgente convenzione, a salvaguardia delle disposizioni in essere al tempo ed alle conseguenti organizzazioni aziendali già maturate.
5. Nel caso di cumulo di autorizzazioni in capo ad un unico titolare e nel caso di gestione del servizio tramite gli organismi collettivi di cui all'articolo 7 lettere b) e c) della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, lo stazionamento delle singole autovetture non è vincolato ad una rimessa specifica, ma è libero all'interno delle rimesse complessivamente disponibili per il titolare dell'autorizzazione.

CAPO III

(ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI)

Art. 10

(Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni)

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di N.C.C. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui alla lettera a);
- c) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all'articolo 11;
- d) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo da adibire al servizio;
- e) non avere trasferito rispettivamente altra licenza o autorizzazione, nei cinque anni precedenti;
- f) non essere già titolari di licenza Taxi o di autorizzazione N.C.C. rilasciata da altro Comune, fatto salvo il diritto al cumulo di più autorizzazioni di cui al precedente articolo 5, comma 2;
- g) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati.

2. Per l'esercizio del servizio N.C.C. è richiesta altresì la disponibilità, nel territorio del Comune che rilascia l'autorizzazione, di una rimessa, da intendersi come un luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo di servizio. L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede dell'impresa, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni urbanistiche, edilizie antincendio, igienico-sanitarie e di quant'altro, eventualmente, prescritto dalla normativa al riguardo.

3. Ai fini della certificazione comprovante il possesso dei requisiti, di cui ai precedenti commi 1 e 2, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

4. In caso di ragionevoli dubbi il responsabile del procedimento può procedere ad accertamenti d'ufficio, nonché chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali.

Art. 11

(Impedimenti soggettivi)

1. Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità dell'autorizzazione:
 - a) l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi:
 1. 6 settembre 2011, n. 159 (misure di prevenzione)
 2. 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche (antimafia);
 - c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
 - d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
 - e) l'essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione;
 - f) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività deve comunque essere dichiarata e documentata allo SUAP.
2. Sempre il responsabile del procedimento verifica d'ufficio la situazione prevista dal comma 1, lettera b), e acquisisce dall'interessato l'autocertificazione relativa alle altre situazioni previste dal medesimo comma 1. Le autocertificazioni sono soggette alla disciplina in materia di controlli a campione.

CAPO IV **(ORGANICO DEL SERVIZIO N.C.C.)**

Art. 12

(Criteri e procedure per la determinazione del numero massimo di autovetture da adibire al servizio di N.C.C.)

1. Il Consiglio dell'Unione Reno Galliera delibera l'adeguamento del numero massimo di autovetture da adibire al servizio di N.C.C., per i singoli territori comunali di cui all'art.2, comma 2, conformemente alla volontà assunta dalle Amministrazioni Comunali direttamente interessate, previa acquisizione, a carico di queste ultime, del preventivo parere delle Associazioni di categoria ed in conformità ai criteri stabiliti dall'Amministrazione Provinciale o Ente di secondo grado cui potranno venir conferite le funzioni in materia.

2. La deliberazione del Consiglio dell'Unione è sottoposta all'approvazione dell'Amministrazione territoriale di secondo grado – Provincia o Città Metropolitana, comunque secondo le disposizioni vigenti nel tempo.

3. Con l'approvazione di cui al precedente comma, l'adeguamenti dell'organico delle autorizzazioni disponibili diverrà esecutivo ed eseguibile, secondo le ordinarie previsioni di legge o in quanto in esso specificatamente indicato.

Art. 13 (Organico del servizio di N.C.C.)

1. L'organico delle autorizzazioni per il servizio di N.C.C. dei Comuni dell'area di cui all'art. 2, comma 2, è così determinato:

Argelato: 4 ed una ulteriore riservata al trasporto prioritario di persone con disabilità

Bentivoglio: 3

Castello d'Argile: 4

Galliera: 2

Pieve di Cento: 2

San Giorgio di Piano: 4

San Pietro in Casale: 4

CAPO V (MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI)

Art. 14 (Selezione pubblica per l'assegnazione delle autorizzazioni)

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. vengono assegnate in seguito a pubblico concorso.

2. Il bando è deliberato dalla Giunta dell'Unione Reno Galliera, in conformità al pronunciamento dell'Amministrazione Comunale direttamente interessata. E' pubblicato all'Albo Pretorio di tutti i Comuni dell'Unione Reno Galliera e dell'Unione.

3. La procedura di concorso è istruita dallo SUAP ed ha durata, di norma, di 90 giorni.

Art. 15 **(Contenuti del bando di concorso)**

1. Il bando di concorso pubblico deve prevedere:
- a) il numero di autorizzazioni da rilasciare e l'indicazione dell'organico comunale a cui si riferiscono;
 - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle autorizzazioni;
 - c) il termine di presentazione della domanda, le modalità per l'inoltro della stessa ed eventuali documenti da presentare;
 - d) l'indicazione dei titoli di preferenza di cui al successivo articolo 18;
 - f) le materie di esame;
 - g) il rinvio alle norme del presente Regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
 - h) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.

Art. 16 **(Presentazione della domanda)**

1. La domanda per la partecipazione al concorso, da presentarsi allo SUAP deve essere conforme al modello appositamente predisposto.

2. I requisiti di cui al precedente articolo 10 sono dichiarati dagli interessati ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza della presentazione delle domande, lo SUAP valuta la regolarità delle domande di partecipazione e redige l'elenco dei candidati ammessi e di quelli esclusi. Il predetto elenco è approvato con determinazione del Responsabile dello SUAP, pubblicato all'Albo on line dell'Unione Reno Galliera.

4. Per essere ammessi al concorso è necessario il possesso di tutti i requisiti stabiliti dall'articolo 10 del presente Regolamento, ad eccezione di quelli di cui al medesimo articolo 10, comma 1, lettere d), e g), che devono essere posseduti ai fini del rilascio del titolo

Art. 17 **(Commissione di concorso)**

1. Per l'espletamento delle procedure del pubblico concorso per l'assegnazione di autorizzazioni la Giunta dell'Unione Reno Galliera nomina un'apposita Commissione, costituita di almeno tre membri, tra i quali il Responsabile dello SUAP e due esperti nelle discipline previste per le prove concorsuali, di cui almeno uno esterno.

2. La Commissione di cui al precedente comma 1 opera come collegio perfetto, redige la graduatoria dei candidati ammessi. Lo Suap svolge funzioni di segreteria della Commissione. Il Responsabile dello SUAP approva con propria determina la graduatoria, pubblicata all'Albo on line dell'Unione.

Art. 18 **(Titoli di preferenza)**

1. A parità di merito, per la formulazione della graduatoria costituiscono titolo di preferenza:
 - a) l'aver esercitato servizio di Taxi in qualità di titolare d'impresa o sostituto alla guida;
 - b) essere o essere stato titolare o dipendente di una impresa di N.C.C.;
 - c) aver svolto l'attività in qualità di collaboratore familiare per almeno sei mesi, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
 - d) la qualità di iscritto nelle banche dati di chi attende occupazione.
2. Il possesso dei titoli di preferenza è soggetto al controllo puntuale.

Art. 19 **(Modalità di svolgimento e materie d'esame)**

1. L'esame si svolge mediante una prova scritta e/o un colloquio sulle seguenti materie:
 - a) il presente Regolamento;

- b) elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici dei Comuni, appartenenti all'area di cui al precedente articolo 2, comma 2.

Art. 20 **(Validità della graduatoria)**

1. La graduatoria, di norma, ha validità di quattro anni dalla data di approvazione e comunque secondo quanto disposto dal bando del concorso.

Art. 21 **(Rilascio delle autorizzazioni)**

- 1) Lo SUAP dà formale comunicazione ai vincitori del concorso, assegnando loro un termine di trenta giorni per la presentazione dell'autocertificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e) e f), comma 2 e articolo 11, comma 1. Lo SUAP provvede d'ufficio agli accertamenti di quanto autocertificato e della documentazione prodotta.
- 2) Le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta.
- 3) L'autorizzazione riporta i dati identificativi relativi al titolare dell'attività, alla vettura con la quale viene esercitata ed all'ubicazione della rimessa
- 4) Il nominativo di eventuali dipendenti, con qualifica di autista, è riportato in calce all'autorizzazione.

Art. 22 **(Validità delle autorizzazioni)**

1. Le autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato e sono sottoposte a verifica periodica, comunque non oltre il quinquennio, da parte dello SUAP al fine di accertare il permanere, in capo al titolare ed alle condizioni del veicolo, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento, anche mediante produzione dichiarazione sostitutiva, sottoposta alla vigente disciplina in materia di controlli.
2. Lo SUAP può sempre procedere ad accertamenti d'ufficio, nonché chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali o disporre

sopralluoghi.

3. Il titolare dell'autorizzazione può in ogni tempo essere dichiarato decaduto in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 10 o al verificarsi degli impedimenti di cui all'articolo 11. Tuttavia nei casi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), qualora la perdita della disponibilità del veicolo sia dovuta a cause di forza maggiore è concesso il termine di 90 giorni per riottenere il requisito perduto.

Art. 23 **(Inizio del servizio)**

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro 60 giorni dal possesso del titolo che lo legittima all'esercizio, o dal trasferimento del medesimo.

2. Detto termine può essere prorogato per un massimo di altri tre mesi solo in presenza di documentazione attestante l'impossibilità temporanea ad iniziare il servizio per cause di forza maggiore.

CAPO VI **(MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI)**

Art. 24 **(Trasferibilità per atto tra vivi)**

1. L'autorizzazione è trasferibile, alle condizioni di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed in presenza di documentato trasferimento dell'azienda o di un ramo della stessa. La voltura dell'autorizzazione trasferita avviene a seguito di presentazione allo SUAP di SCIA per subingresso, corredata da copia dell'atto di cessione dell'azienda, nonché dalla documentazione comprovante il possesso del subentrante dei requisiti indicati dagli articoli 10 e 11 del Regolamento.

2. Nel caso di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 (permanente inabilità o inidoneità al servizio per malattia o infortunio), l'attestazione deve essere fornita dal titolare, avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla Commissione Medica operante presso le strutture sanitarie territorialmente competenti. Ferma restando l'immediata

sospensione del servizio, il certificato rilasciato deve, entro dieci giorni, essere consegnato allo SUAP unitamente all'autorizzazione e relativi contrassegni identificativi. La voltura del titolo deve essere presentata entro un anno dalla data della certificazione medica, a pena di decadenza. Le medesime scadenze ed effetti valgono anche per il caso di ritiro definitivo della patente.

3. Il trasferimento si perfeziona ed ha effetto dalla data in cui lo SUAP rilascia il titolo al subentrante, ovvero la ricevuta di ricezione della SCIA, fatti salvi gli esiti e provvedimenti previsti dall'art. 19 della Legge 241/90.

4. I subentrante dovrà conservare nel veicolo ed esibire immediatamente alla richiesta dell'Autorità di controllo, l'originale dell'autorizzazione trasferita in suo favore, copia della SCIA relativa alla voltura congiunta alla ricevuta di avvenuta regolare ricezione, rilasciata dallo SUAP.

5. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione o titolo legittimante l'esercizio dell'attività.

6. Le autorizzazioni o i titoli che legittimano l'esercizio delle attività di N.C.C. non possono essere oggetto di cessione tra privati nei primi cinque anni dalla loro assegnazione, se non per successione ereditaria, ai sensi dell'art. 25.

Art. 25 **(Trasferibilità per causa di morte)**

1. In caso di morte del titolare e qualora vi siano eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto l'autorizzazione può essere trasferite ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

2. Gli eredi suddetti devono comunicare il decesso, allo SUAP, entro tre mesi dal verificarsi dell'evento. La comunicazione sottoscritta con firme autenticate di tutti gli eredi, deve altresì segnalare, in alternativa:

a) il trasferimento del titolo ad uno degli eredi in possesso dei requisiti prescritti (ai sensi del suddetto articolo 9, comma 2, primo periodo della Legge 15 gennaio 1992, n. 21) ovvero ad un soggetto terzo, anch'esso in possesso di detti requisiti. Nella comunicazione è dichiarato quanto previsto dagli articoli 10 e 11 del Regolamento;

- b) la volontà degli eredi (ai sensi del suddetto articolo 9, comma 2, secondo periodo della Legge 15 gennaio 1992, n. 21), di trasferire entro due anni dal decesso il titolo ad uno di essi, al momento non ancora in possesso dei requisiti prescritti ovvero ad un soggetto terzo. La comunicazione vale come richiesta di voltura allo SUAP, che provvede entro trenta giorni con atto motivato nel quale:
- in caso di non accoglimento fissa un termine perentorio non superiore a quattro mesi, per il trasferimento a terzi;
 - in caso di accoglimento, può fissare prescrizioni per la sostituzione alla guida fino al trasferimento.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), qualora sia stata riconosciuta dallo SUAP la legittimazione a proseguire l'attività, il terzo o l'erede designati devono comprovare la designazione e il possesso dei requisiti indicati all'articolo 24 entro due anni dal decesso.
4. Lo SUAP provvede alla voltura del titolo, all'erede o al terzo subentranti, entro un mese dal ricevimento della documentazione completa di cui ai commi precedenti.
5. Per gli eredi minori del titolare, ogni determinazione deve comunque uniformarsi alle decisioni del giudice tutelare.

CAPO VII

(ESERCIZIO DEL SERVIZIO DA PARTE DI SOGGETTI NON TITOLARI)

Art. 26 **(Collaboratori familiari)**

1. I titolari di autorizzazione N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. L'esercizio del servizio in collaborazione familiare è subordinato al rilascio su richiesta di apposito nulla osta da parte dello SUAP, cui va presentata la seguente documentazione:
- a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto dell'art.10, comma 4, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21;

- b) dichiarazione sostitutiva del collaboratore familiare, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera a), b) e l'insussistenza degli impedimenti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f).

Lo SUAP, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al precedente comma, effettuate le verifiche d'ufficio, rilascia il nulla osta, riportante gli estremi identificativi dei collaboratori familiari, che, unito con timbro a cavaliere all'autorizzazione, dovrà essere conservato quale sua parte integrante ed esibito immediatamente ad ogni richiesta delle Autorità di controllo.

3. La sussistenza dell'impresa familiare è accertata annualmente, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal titolare di autorizzazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Art. 27 **(Personale dipendente)**

1. I titolari di autorizzazione per servizio di N.C.C. possono assumere personale dipendente per lo svolgimento del servizio.

2. In tal caso, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'assunzione, devono presentare allo SUAP, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa:

- a) agli estremi identificativi dei singoli dipendenti
- b) alla regolare posizione dell'impresa nei confronti dei versamenti contributivi INPS ed INAIL;
- c) all'avvenuta iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, per il personale con la qualifica di autista.

3. Lo SUAP, entro trenta giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui al precedente comma, effettuate le verifiche d'ufficio, rilascia nulla osta, riportante gli estremi identificativi dei dipendenti, che unito con timbro a cavaliere all'autorizzazione, dovrà essere conservato quale sua parte integrante ed esibito immediatamente ad ogni richiesta delle Autorità di controllo.

4. La situazione del personale dipendente - numero, qualifica, regolarità dei versamenti contributivi - è accertata annualmente, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal titolare dell'autorizzazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo allo SUAP.

CAPO VIII

(OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DI N.C.C.)

Art. 28 **(Obblighi dei conducenti)**

1. I conducenti delle autovetture dedicate al servizio di N.C.C. hanno l'obbligo di:
- a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il proprio veicolo;
 - b) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;
 - c) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato;
 - d) caricare e saldamente assicurare i bagagli dei viaggiatori, salvo che tale trasporto non rechi danni al veicolo;
 - e) entrare su richiesta dell'utente anche in strade private agibili, salvo che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano in violazione del Codice della Strada;
 - f) riportare la vettura in rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto, salvo il caso di sopraggiunta prenotazione mediante radio telefono, ai sensi dell'articolo 38, comma 3.
 - g) applicare sul mezzo unicamente i contrassegni distintivi di riconoscimento e gli adesivi stabiliti;
 - h) compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza), assicurando ai trasportati la necessaria assistenza – non infermieristica – in situazioni di emergenza dovuta ad incidenti o avaria del veicolo o blocchi stradali e situazioni analoghe;
 - i) tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, l'autorizzazione e le eventuali segnalazioni o comunicazioni per l'esercizio dell'attività di N.C.C.. I documenti debbono essere tenuti integri, completi ed aggiornati, nonché immediatamente esibiti a richiesta delle Autorità di controllo;
 - l) indossare, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato analogamente ai conducenti dei servizi pubblici di linea;
 - m) depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro tre giorni dal

ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, al Comando del Corpo della Polizia Municipale dell'Unione Reno Galliera;

- n) trasportare, gratuitamente, i cani accompagnatori di persone con disabilità visiva, gli animali impiegati per pet-therapy e gli ausili sanitari impiegati da persone con disabilità;
- o) comunicare entro sette giorni allo SUAP la variazione dell'indirizzo della rimessa;
- p) comunicare allo SUAP il cambio di residenza entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione all'Anagrafe comunale;
- q) comunicare allo SUAP, entro le ventiquattro ore successive alla notifica di provvedimenti, eventuali disposizioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione;
- r) applicare, all'interno del veicolo, una targa con il divieto di fumare;
- s) dotarsi della strumentazione per il pagamento elettronico;
- t) esporre le condizioni economiche applicate, in modo tale che siano ben visibili, sia nella parte anteriore, sia in quella posteriore della vettura;
- u) collaborare con lo SUAP nella raccolta delle informazioni utili al monitoraggio dell'efficacia del servizio.

2. nell'esercizio del servizio i conducenti devono in particolare:

- a) aderire ad ogni richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona, da effettuarsi prioritariamente nell'ambito del Comune che ha istituito l'autorizzazione, del territorio dell'Unione Reno Galliera o oltre tali ambiti, anche simultaneamente, purchè il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche della vettura o l'autovettura sia già impegnata o si trovi in procinto di terminare il turno di servizio giornaliero;
- b) durante l'orario di servizio, essere a disposizione del pubblico in prossimità della propria vettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
- c) rendere il servizio entro tempi congrui in relazione alle condizioni di traffico e/o climatiche;
- d) rispettare i termini definiti per la prestazione di servizio (luogo ed ora convenuti) con il cliente, salvo comprovabili cause di forza maggiore;
- e) fornire, se richiesti, chiarimenti sulla formazione del corrispettivo della corsa;
- f) rispettare eventuali turni ed orari di servizio;
- g) assicurare la necessaria assistenza per l'accesso e la discesa dalla vettura dei clienti e loro beni;

- h) azionare il contachilometri, con numerazione parziale azzerabile, solo al momento in cui ha inizio il servizio a favore di un utente determinato e bloccarlo non appena tale servizio sia terminato. Non costituisce inizio del servizio la salita a bordo del cliente. Il servizio ha inizio ogni qualvolta il conducente dà luogo allo spostamento del veicolo;
- i) applicare correttamente le tariffe;
- j) trasportare, gratuitamente, i cani accompagnatori di persone con disabilità visiva o necessari per la pet-therapy o gli ausili sanitari;
- k) in caso di avaria del contachilometri, il conducente deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa è riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa concordata.

3. Nei casi di sosta, collegata ad un contratto di trasporto in atto, il noleggiatore ha l'obbligo di fornire immediatamente la prova del servizio in atto all'agente accertatore. La prova consiste nel fornire verifica anche tramite di supporti informatici o esibizione di registro cartaceo con annotazione di data, orario di inizio e descrizione del percorso, nonché eventuale altra documentazione offerta spontaneamente o indicata dall'Autorità di controllo.

Art. 29

(Obblighi dei conducenti delle autovetture per il trasporto prioritario di persone con disabilità)

1. I conducenti delle autovetture per il trasporto di persone con disabilità, di cui al successivo articolo 41, hanno l'obbligo di effettuare in via prioritaria il trasporto di dette persone, dei loro familiari ed accompagnatori, con le seguenti specifiche modalità:
- a) fare riferimento ad un numero telefonico per la prenotazione delle chiamate, anche sulla base di apposita convenzione;
 - b) le richieste di trasporto pervenute tramite prenotazione radiofonica non possono essere rifiutate, a meno che la vettura non sia già impegnata in altro servizio prioritario. Allo scopo di garantire il servizio, le strutture, a cui sono associate le autovetture di cui al presente articolo, devono comunicare allo SUAP i casi di inadempienza;
 - c) attraversare o sostare in zone pedonali, sia durante il viaggio di arrivo sia nel viaggio di accompagnamento e durante le operazioni di salita e discesa del cliente con disabilità, qualora tale percorso corrisponda alla meta o al punto di partenza del cliente con disabilità;

- d) assicurare la necessaria assistenza per l'accesso e per la discesa dalla vettura, in strada o sul marciapiede, dei trasportati e dei loro averi;
- e) assicurare la necessaria assistenza (non infermieristica) in situazioni di emergenza;

Art. 30

(Diritti dei conducenti del servizio di N.C.C.)

- 1. I conducenti, durante l'espletamento del servizio, hanno i diritti di:
 - a) essere tempestivamente informati, anche attraverso gli organismi economici di categoria, di tutte le variazioni della toponomastica locale;
 - b) richiedere all'utente, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo comunque non superiore al 50% dell'importo pattuito;
 - c) rifiutare il trasporto di animali, fatto salvo quanto disposto dall'art. 28, comma 1, lett. n);
 - d) rifiutare la corsa all'utente che omette di rispettare le norme del Codice della Strada circa l'uso delle cinture di sicurezza e dei dispositivi di trattenuta;
 - e) esporre adesivi per la richiesta preventiva di fatturazione.

Art. 31

(Divieti per i conducenti del servizio di N.C.C.)

- 1. E' fatto divieto ai conducenti di autoveicoli in servizio di N.C.C. di:
 - a) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
 - b) fumare o consumare cibo durante la corsa;
 - c) chiedere compensi non conformi o aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti;
 - d) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
 - e) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
 - f) tenere, verso cittadini, utenti e colleghi, un comportamento scorretto o comunque non consono al pubblico servizio espletato;
 - g) trasportare animali di loro proprietà;
 - h) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee anche se munite di patente idonea;
 - i) applicare nella autovettura contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente Regolamento;
 - l) effettuare, in servizio, propaganda a favore di organizzazioni politiche e sindacali.

- m) è vietata la sosta che non sia collegata ad un contratto di trasporto in atto, conformemente a quanto disposto dall'articolo 28, comma 3.

CAPO IX
(CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI,
STRUMENTAZIONI E ALTRE DISPOSIZIONI VARIE RELATIVE AI
VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI N.C.C.)

Art. 32
(Caratteristiche dei veicoli)

1. Le autovetture adibite al servizio di N.C.C. devono:
 - a) essere di colore blu o nero, nelle varie tonalità commercializzate;
 - b) esporre all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune che ha rilasciato il titolo ed il numero della autorizzazione. La forma e la grafica di detti contrassegni è disposta con apposito provvedimento dell'Unione Reno Galliera, sentite le Amministrazioni comunali interessate, ai sensi della disciplina vigente applicabile;
 - c) essere dotata di contachilometri con numerazione parziale azzerabile;
 - d) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - e) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
 - f) avere idonea agibilità ed almeno tre sportelli laterali;
 - g) avere un bagagliaio o eventualmente un portabagagli all'esterno idonei al contenimento di valigie;
 - h) essere collaudate per un numero di posti, conducente incluso, non inferiore a cinque e non superiore a nove;
 - i) essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come da vigenti disposizioni in materia;
 - l) ottemperare a tutte le prescrizioni specifiche previste dalle vigenti norme in materia, qualora siano adibiti anche per il trasporto di persone con disabilità.
2. Le autovetture immesse in servizio a far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno essere a basso impatto ambientale (secondo le disposizioni dell'Unione Europea in vigore, senza possibilità di utilizzo delle

scorte commerciali di motorizzazioni precedenti); se funzionanti a diesel dotate di filtro antiparticolato (FAP) o dispositivo equivalente omologato, a prescindere dal carburante di alimentazione; comunque dovranno essere munite degli impianti previsti dalla normativa vigente nel tempo, di fonte comunitaria, nazionale o locale.

Art. 33 **(Controllo delle autovetture)**

1. Fatta salva la verifica di competenza degli uffici della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, le autovetture da adibire al servizio N.C.C. sono sottoposte, prima dell'inizio dell'attività, alla piombatura dei contrassegni presso il Comando della Polizia Municipale dell'Unione Reno Galliera e al regime dei controlli successivi alla messa in esercizio.

2. Ai fini del controllo di ogni autovettura, il titolare dell'autorizzazione presta idonea autocertificazione, corredata da documentazione prescritta dalla disciplina vigente nel tempo in merito al possesso dei requisiti tecnici del veicolo. La dichiarazione, munita del protocollo di avvenuta trasmissione all'Unione Reno Galliera, dovrà essere conservata ed esibita insieme all'autorizzazione.

3. Lo SUAP dispone controlli a campione o secondo necessità, onde accertare, l'esistenza delle caratteristiche previste dall'art. 32.

4. Per i controlli a campione di cui sopra, lo SUAP si avvale in via prioritaria delle funzioni del Comando del Corpo Unico della Polizia Municipale dell'Unione Reno Galliera.

5. I titolari di autorizzazione per N.C.C., previa comunicazione diretta agli stessi, effettuate con congruo anticipo, hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato, salvo casi di forza maggiore debitamente documentati. In caso di inottemperanza si applica la sanzione di cui all'articolo 48.

6. Il Comando del Corpo Unico della Polizia Municipale dell'Unione Reno Galliera o lo SUAP, in caso di regolarità della verifica, rilascia apposito verbale o attestazione di idoneità della vettura, che dovrà essere conservato ed esibito insieme all'autorizzazione.

7. L'autovettura sottoposta a controllo che sia riscontrato privo di tutte o di parte delle caratteristiche previste dal presente Regolamento, deve, nel termine indicato dallo SUAP, essere ricondotto alle condizioni regolamentari. Il termine per provvedere deve risultare congruo tenuto conto del tipo di prescrizioni occorrenti per ottenere l'attestazione di idoneità. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, lo SUAP provvede ai sensi dell'articolo 50, comma 1

Art. 34 **(Messa in esercizio dell'autovettura)**

1. Lo SUAP, su istanza documentata del titolare dell'autorizzazione per attività di N.C.C. rilascia nulla osta all'immatricolazione delle autovetture destinate all'esercizio del servizio di trasporto.

2. Ottenuta l'immatricolazione del veicolo da parte della Motorizzazione Civile, il titolare dell'attività presenta SCIA allo SUAP in relazione alla messa in esercizio di nuovo veicolo dedicato al servizio, attestando l'impiego della rimessa, il perdurare dei requisiti morali e professionali del titolare e degli eventuali collaboratori o dipendenti, nonché la preventiva avvenuta apposizione, da parte della Polizia Municipale, del sigillo a piombo relativo al contrassegno del veicolo, documentando gli estremi tecnico - identificativi della vettura posta in servizio.

3. La ricevuta dell'invio della SCIA mediante posta elettronica certificata (di seguito PEC) allo SUAP legittima l'avvio immediato dell'impiego del veicolo immesso in esercizio.

4. La ricevuta di cui al precedente comma deve essere conservata congiuntamente all'autorizzazione ed agli atti conseguenti ed esibita immediatamente od ogni eventuale controllo delle preposte Autorità

5. Lo SUAP può sottoporre l'autovettura a verifiche secondo le regole generali in materia di controlli amministrativi, avvalendosi del Corpo Unico della Polizia Municipale.

Art. 35 **(Avaria dell'autovettura)**

1. Qualora per avaria del veicolo o per altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debbano essere sospesi, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato fino al verificarsi dell'evento.
2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore possibile danno e disagio.

Art. 36

(Autorizzazioni per autovetture di scorta)

1. L'Unione Reno Galliera, per la sostituzione di autovetture temporaneamente ferme per motivi tecnici, può determinare, con atto della Giunta dell'Unione, previo parere dell'Amministrazione Comunale interessata, le autorizzazioni da utilizzare a tale scopo, in soprannumero rispetto all'organico di cui al precedente articolo 13. In tal caso vengono altresì stabilite le condizioni, la durata, le modalità di impiego e di controllo nonché le sanzioni per l'esercizio non conforme.
2. Le autovetture di scorta, in tutto conformi alle norme del vigente Regolamento e immatricolate per i servizi non di linea, devono essere di proprietà ovvero a disposizione degli organismi economici (mediante forme contrattuali quali ad esempio leasing o noleggio), di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c) della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, operanti nel territorio dei Comuni dell'area di cui al precedente articolo 2, comma 2.
3. Le autorizzazioni per autovetture di scorta, rilasciate esclusivamente ai soggetti titolari di autorizzazione, non sono trasferibili.
4. Le autorizzazioni per autovettura di scorta non sono rilasciabili per indisponibilità del veicolo a seguito di applicazione di sanzione amministrativa accessoria, prevista dal Codice della Strada o dal presente Regolamento.

Art. 37

(Sostituzione autovettura per fermo tecnico)

1. Il titolare dell'autorizzazione, previo nulla osta dello SUAP, può sostituire la propria autovettura, ferma per guasto tecnico, e per il solo periodo di fermo, con quella di proprietà di altro titolare dello stesso servizio che risulti

disponibile per temporanea sospensione dell'attività, ferie o altre simili cause legittime.

2. La sostituzione dell'autovettura per fermo tecnico deve essere comunicata alla SUAP, che rilascerà ricevuta, la cui copia dovrà essere conservata congiuntamente alle autorizzazioni dei titolari cointeressari, per tutto il periodo di sostituzione per esibizione agli organi di controllo.

Art. 38 **(Radio telefono)**

1. Il servizio di N.C.C. può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radio telefono

2. Il servizio radio telefono per l'attività di N.C.C. raccorda gli utenti e gli esercenti il servizio, presso le rispettive sedi e rimesse. Le rimesse possono a loro volta essere collegate telefonicamente con le singole autovetture in servizio per consentire alle stesse, al termine del contratto di trasporto in corso, di soddisfare direttamente la prenotazione senza rientro in rimessa.

3. Il servizio radio assicura il soddisfacimento della richiesta di trasporto anche mediante ricerca e impegno dell'autovettura più vicina al luogo di prelevamento dell'utente.

CAPO X **(MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI)**

Art. 39 **(Responsabilità della gestione amministrativa)**

1. Allo SUAP spetta, in conformità a quanto stabilito dagli atti costitutivi e di attuazione dell'Unione Reno Galliera, dalla vigente disciplina e dal presente Regolamento, ogni attribuzione in ordine alla gestione amministrativa dei servizi di tutti i Comuni di cui all'art. 2, comma 2.

2. Al Responsabile di tale Ufficio compete, pertanto, l'adozione di tutte le misure e i provvedimenti necessari allo scopo, ai quali gli operatori sono tenuti a conformarsi.

Art. 40

(Stazionamento per lo svolgimento del servizio di N.C.C.)

1. Lo stazionamento delle autovetture avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.
2. A tale obbligo è possibile derogare solo nei casi e nei modi di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
3. I Comuni dell'Unione Reno Galliera promuovono le proposte avanzate dai titolari delle attività di N.C.C., tramite le loro Associazioni di categoria, al fine della gestione autonoma del servizio mediante piazzole, a servizio dei poli funzionali strategici del proprio territorio. A tal fine riconoscono la possibilità di istituzione di apposite piazzole e approvazione dei relativi programmi gestionali, di concerto con le Associazioni di categoria, mediante deliberazione della Giunta dell'Unione Reno Galliera.

Art. 41

(Trasporto persone con disabilità)

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, il servizio di N.C.C. è accessibile a tutte le persone con disabilità. Tutti i conducenti hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture. Hanno inoltre l'obbligo di installare le dotazioni per la soglia minima di accessibilità previste dalle disposizioni vigenti nel tempo. Il trasporto delle carrozzine e degli ausili sanitari per le persone con disabilità, i cani guida per le persone con disabilità visiva o gli animali impiegati per pet-therapy sono gratuiti.
2. Le autovetture per il servizio di N.C.C., possono essere adattate, secondo le norme vigenti, per il trasporto pubblico non di linea, prioritariamente indirizzato a persone con disabilità.
3. Per persone con disabilità devono intendersi, in particolare, persone con invalidità tale da rendere difficoltoso il passaggio dalla carrozzina al sedile dell'autovettura e/o facenti uso di carrozzina elettrica e/o con schienale fisso, o comunque ausili sanitari quali stampelle, tutori, ingessature o fasciature.

4. Per essere immesse in servizio le autovetture di cui al comma 2 devono essere adattate, in modo permanente ed in conformità alle norme vigenti, in modo tale da consentire l'immissione diretta della carrozzina ed il relativo ancoraggio al veicolo, nonché il sedile a disposizione dell'eventuale accompagnatore, con spazi ed attrezzature assicuranti la soglia di accessibilità per persone disabili.

5. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto prioritariamente indirizzato a persone con disabilità devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'articolo dall'articolo 2 o 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.

6. Per assicurare la massima accessibilità da parte dell'utenza al servizio di trasporto di persone con disabilità, i titolari del servizio di N.C.C., i Comuni, l'Unione Reno Galliera, l'AUSL, le Istituzioni scolastiche, del volontariato ed eventuali entri privati cointeressati, garantiscono le più adeguate forme di pubblicità e di conoscenza del servizio.

7. Particolari condizioni di servizio, pr disabili e non, potranno essere riconosciute mediante delibera dalla Giunta dell'Unione Reno Galliera, conformemente al pronunciamento delle Amministrazioni Comunali direttamente interessate, previa proposta e accordo con le Associazioni di categoria e sentita la Consulta provinciale per il superamento dell'Handicap.

Art. 42 **(Tariffe e condizioni di trasporto)**

1. Le tariffe del servizio di N.C.C. sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti massimi e minimi eventualmente stabiliti dalla Giunta dell'Unione Reno Galliera, nel rispetto dei criteri determinati dal Ministero dei trasporti, sentite le Amministrazioni Comunali interessate e di concerto con le Associazioni di categoria.

2. La Giunta dell'Unione, mediante deliberazione, può riconoscere, su iniziativa delle Associazioni di categoria, forme di abbonamento per la generalità degli utenti, da utilizzare su una qualsiasi delle vetture che aderiscono all'iniziativa ed il cui costo comporti per gli utenti stessi una riduzione delle tariffe ordinariamente applicate. Possono altresì essere

riconosciute riduzioni delle tariffe per particolari fasce di utenza o per determinati periodi.

3. Il presente Regolamento, le eventuali condizioni di trasporto e le eventuali tariffe minime e massime deliberate dall'Unione Reno Galliera debbono essere esposte all'interno dell'autovettura, visibili al pubblico. La parte del tariffario, espressa in lettere, deve essere tradotta in lingua inglese.

Art. 43 (Ferie, assenze, aspettativa, distacchi)

1. Ogni titolare di autorizzazione di noleggio ha diritto, annualmente, a quarantacinque giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati. Le assenze per licenze matrimoniali, gravidanza e puerperio non sono considerate giorni di ferie. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a trenta giorni continuativi, il titolare deve, almeno quindici giorni prima, darne comunicazione allo SUAP, che, qualora riscontri che l'assenza possa determinare carenza del servizio, può rinviarne la fruizione con atto motivato.

2. Ogni cinque anni può essere concessa una aspettativa della durata massima di dodici mesi, da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine del trasferimento dell'autorizzazione, il periodo di aspettativa è considerato come attività di servizio.

3. Ogni titolare può ottenere il distacco dal servizio e la conseguente sospensione dell'autorizzazione per mandato politico o sindacale, conformemente alle normative vigenti.

Art. 44 (Servizio di N.C.C. - Uso collettivo)

1. Il servizio di N.C.C., in quanto autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto individuale o collettivo di persone, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta, è legittimamente svolto quanto utilizzato per il trasporto di più persone, su loro richiesta, mediante altrettanti, distinti, contratti di trasporto, concordati con il conducente circa modalità, percorsi, tempi e prezzi. E' fruibile in qualunque luogo del territorio di ciascun Comune di cui all' art. 2, comma 2, può articolarsi nelle seguenti forme di servizio:

- a) con unico luogo di partenza e destinazione per i diversi componenti dell'equipaggio;
- b) con unica partenza dei componenti dell'equipaggio e diverse destinazioni, su un percorso compatibile.

2. La tariffa del servizio di uso collettivo del servizio N.C.C. è determinato dall'accordo tra le parti.

3. Salvo diverso accordo tra le parti, è accordato ordine di precedenza verso la destinazione, all'utente, singolo o appartenente al gruppo collettivo, secondo priorità cronologica della richiesta.

CAPO XI (ILLECITI E SANZIONI)

Art. 45

(Responsabilità in ordine alla vigilanza e all'applicazione delle sanzioni)

1. Lo SUAP e il Corpo Unico della Polizia Municipale dell'Unione Reno Galliera, vigilano sull'osservanza delle norme del presente Regolamento, possono promuovere verifiche, d'ufficio o in seguito a reclami di terzi, in conformità alle disposizioni vigenti.

2. Qualora a seguito di verifiche, assunte le informazioni del caso, il Corpo Unico di Polizia Municipale acquisisca elementi atti a desumere che una violazione sia stata commessa, provvede a redigere apposito processo verbale. Il conseguente procedimento di diffida e sanzionatorio è disciplinato dalle norme vigenti nel tempo.

3. Allo SUAP vanno segnalati tutti i provvedimenti adottati dagli Organi di controllo o competenti in materia sanzionatoria, in particolare per la valutazione dell'applicazione delle sanzioni accessorie.

Art. 46

(Sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, nei casi diversi da quelli di cui agli articoli 48 e 50 per i quali si applicano le sanzioni ivi

previste e qualora i fatti non siano puniti con sanzioni previste dalle vigenti normative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di 102 Euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Art. 47

(Diffida – richiamo formale)

1. Il titolare di autorizzazione che commetta, entro un anno dalla prima, una seconda violazione al presente regolamento è soggetto, oltre che alla relative sanzioni, a provvedimento di diffida – richiamo formale, consistente in un richiamo formale dell'Autorità ad una più corretta osservanza della disciplina del servizio.

2. Alla diffida sono connesse le conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 48, comma 1, lett. i).

Art. 48

(Sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione)

1. Per le seguenti violazioni si applica immediatamente la sanzione amministrativa della sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione, da cinque a sessanta giorni:

- a) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- b) aver fornito testimonianza falsa nell'ambito di controlli promossi a carico di un altro operatore del servizio;
- c) violazione dell'articolo 9 (*rimesse*);
- d) violazione dell'articolo 27, comma 3 (*dichiarazione annuale regolarità dipendenti*);
- e) violazione dell'articolo 31, lettera c) (*compensi non autorizzati o pattuiti*);
- f) violazione dell'articolo 31, lettera f), qualora ciò dia luogo ad alterchi che sfocino a vie di fatto;
- g) violazione dell'articolo 33, comma 5 (*obbligo a presentarsi per controllo vettura*);
- h) violazione dell'articolo 41, comma 1 (*requisiti minimi per trasporto disabili*) ;
- i) secondo provvedimento di diffida di cui all'articolo 47, nell'arco di due anni.

2. La sospensione è comminata anche nel caso in cui le violazioni sopra elencate siano commesse da collaboratori, dipendenti o sostituti. Per questi

ultimi, in caso di contratto di gestione, il periodo di sospensione non può eccedere la durata del contratto di sostituzione.

Art. 49

(Sospensione cautelare dal servizio)

1. Qualora il titolare o i suoi legittimi sostituti, collaboratori o dipendenti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, lo SUAP può procedere, in via cautelare, alla sospensione dei medesimi dal servizio. In tal caso la sospensione è revocata se e quando sia emessa una sentenza, passata in giudicato, di non colpevolezza.

Art. 50

(Decadenza dall'autorizzazione)

1. Per i seguenti casi si applica la sanzione amministrativa della decadenza del titolo:

- a) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni, salvo casi di forza maggiore;
- b) per mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a quattro mesi senza giustificazione;
- c) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati negli ultimi cinque anni ai sensi dell'articolo 48;
- d) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio;
- e) carenza della avvenuta sanatoria dei requisiti del veicolo, ai sensi dell'art. 33, comma 7.

2. Salvo il caso di cui alla lettera c) del precedente comma 1, per il quale l'applicazione della sanzione è automatica, il procedimento si conforma alle norme vigenti nel tempo sul procedimento amministrativo.

3. Nel caso di sostituto con contratto di gestione, le violazioni di cui al precedente comma 1, lettera b) e dell'articolo 33 comma 7, comportano la sospensione per tutta la durata del contratto di gestione e l'impossibilità, per un anno, di stipulare altri contratti di gestione.

5. La decadenza viene comunicata dallo SUAP all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione e alla Camera di

Commercio competente ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

CAPO XII
(DISPOSIZIONI FINALI)

Art. 51
(Norma di rinvio)

1. La disciplina del servizio di N.C.C. prevista dal presente Regolamento è integrata da tutte le disposizioni della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 non espressamente richiamate e dalle altre norme legislative e regolamentari applicabili.

2. Per gli eventuali servizi pubblici non di linea con veicoli elencati dall'articolo 1 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e diversi dalle autovetture valgono, in quanto applicabili ad integrazione della specifica disciplina, le norme del presente Regolamento.

Art. 52
(Disapplicazione di precedenti disposizioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono disapplicati il precedenti Regolamento dei Comuni di cui all' art. 2, comma 2 o le parti di questi afferenti il servizio di N.C.C. con autovettura ed il Regolamento del Comune di Argelato per servizio prioritario in favore di persone con disabilità.

Art. 53
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento e le eventuali successive modifiche entrano in vigore dopo trenta giorni decorrenti dalla data di inizio pubblicazione all'albo on line dell'Unione Reno Galliera dell'approvazione da parte dell'Amministrazione Provinciale o l'Ente di secondo grado, cui potranno essere conferite le attuali funzioni della Provincia in materia di N.C.C., comunque secondo le disposizioni vigenti nel tempo.